



Cod. H17/P2
Cod. MF /zf
Circ. n.93

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001059
Data: 13/10/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito
lavorativo pubblico e privato – Aggiornamenti.**

Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC sul tema di cui all'oggetto, si rimettono di seguito le nuove indicazioni sul c.d. "green pass" in ambito lavorativo pubblico (e quindi applicabili agli Ordini), a fronte delle Linee Guida in materia di "condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale" emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021.

Occorre evidenziare alcuni passaggi essenziali, che chiariscono aspetti non esplicitati nel DL 21 settembre 2021, n. 127, e quindi che:

- "il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena" rimanendo quindi fermo, da parte dei dipendenti o dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l'Ordine, le misure legate ad isolamento e quarantena in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; "il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione" e va quindi sempre esibito su richiesta e non può esserne autocertificato il possesso, anche per aspetti legati alla sua durata;
- "non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione" così prevedendo che in assenza di green pass non è possibile continuare a lavorare in modalità "agile" (c.d. *smart working*); al riguardo, si rammenta che a seguito del DPCM del 24 settembre scorso, è previsto il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti a partire dal prossimo 15 ottobre;
- "l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano





in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta"; ne deriva quindi che i componenti di commissioni parcelle o altro, i consulenti e collaboratori, i componenti del Consiglio di Disciplina e le persone che vengono da esso convocate, e tutti coloro che svolgono una riunione o un incontro presso l'Ordine, anche a titolo formativo, sono tenuti ad esibire il green pass, rimanendo quindi esclusi solo gli "utenti" dell'Ordine, ovvero coloro che accedono per richiedere i servizi che vengono erogati dagli uffici (iscrizione, cancellazione, vidimazione parcella, attivazione PEC o firma digitale, ecc);

- la sanzione legata al green pass "si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione" e quindi, a richiesta di esibizione, anche affermare semplicemente di essere in possesso di "green pass" equivale comunque ad un rifiuto;

- "in osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma" salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle sanzioni, e quindi niente dichiarazioni o rilascio del "green pass" di dipendenti o dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l'Ordine in formato cartaceo, anche semplicemente per attestarne la scadenza ed eludere il controllo, che deve invece essere effettuato "su richiesta" e "a campione" attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19".

Si invitano gli Ordini a prendere comunque visione del testo della Linee Guida governative, che si allega.

Oltre a ciò, si segnala che con il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139 (in GURI n. 241 dell'8.10.2021), relativo all'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è stata inserita all'art. 3 una nuova disposizione relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.

È stata prevista la possibilità che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori (o comunque i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa) siano tenuti a rendere le comunicazioni di non essere in possesso del "green pass" con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.





Si fa nuovamente presente che le sopraesposte indicazioni sono comunque oggetto di continui aggiornamenti e modifiche, che potrebbero derivarne sia con modifiche in sede di conversione del DL 127/2021, sia con faq del Governo o circolari interpretative che potrebbero comunque intervenire ulteriormente sul lavoro pubblico e privato.

Verranno comunque forniti gli aggiornamenti del caso a fronte della continua evoluzione della materia emergenziale dell'epidemia da Covid 19.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

All. c.s.:

